

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità

Il **D.L. 119/2018** (c.d. “Decreto fiscale”) è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** ed è in vigore dal **24 ottobre**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.</p> <p>Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le sanzioni non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i PVC consegnati entro il 24.10.2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31.05.2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).</p> <p>Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31.05.2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d'imposta sino al 31.12.2015, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.</p>

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, - gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il 24.10.2018.</p> <p>Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p> <p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23.11.2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

ROTTAMAZIONE-TER	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento.</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30.04.2019.</p> <p>Entro il 30.06.2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il 31.07.2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.</p>

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010</p>

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24.10.2018.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31.05.2019.</p> <p>Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.</p>

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap; - un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; - l'aliquota media per l'Iva. <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); - che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. <p>La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero.</p>	<p>Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31.05.2019.</p> <p>Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31.07.2019.</p> <p>È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30.09.2019.</p> <p>È esclusa la compensazione.</p>

FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.</p> <p>Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le fatture emesse devono essere annotare nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Non devono essere più numerare progressivamente le fatture ricevute.</p> <p>Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il 30.06.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria - dall'1.07.2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. "metodo del registrato" (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).</p> <p>Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborso mediante credito d'imposta.</p>	<p>La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, - dal 01.01.2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef).

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo.</p>	<p>Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019.</p>